



PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

***Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2012.
Aggiornamento con delibera consiliare del 27/11/2014.***

INDICE

1. Premessa	3
2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati.....	4
2.1 Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	5
2.2 Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie	6
3. Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati.....	7
4. Procedure deliberative.....	8
4.1 Fase istruttoria (o Pre - deliberativa.....	9
4.2 Fase deliberativa.....	10
4.3 Delibere quadro	11
4.4 Ulteriori presidi	11
4.5 Flussi informativi interni.....	12
ALLEGATO – PRINCIPALI DEFINIZIONI	13

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate**, contenuta nel Titolo V - Capitolo 5 delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate con la Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 (di seguito anche "Disposizioni"), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'*iter* di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito collettivamente definiti come "**soggetti collegati**").

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale;
- **Amministratore indipendente:** l'amministratore, individuato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti; nell'ambito della citata delibera è stato individuato un amministratore supplente munito dei medesimi requisiti qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 26.06.2012, acquisito il **parere vincolante** da parte dell'**Amministratore indipendente** e del **Collegio Sindacale** in pari data, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, l'**Amministratore indipendente** e il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa.

In particolare la funzione di *Compliance*, ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia e ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca, assicurando la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle U.O. competenti.

La Direzione Generale, anche per il tramite di altri uffici aziendali, assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessarie alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle U.O. competenti.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate **sul sito internet della Banca** e sono applicate, fatti salvi eventuali intervenuti aggiornamenti, già a partire dal **31/12/2012**.

2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso del Settore Fidi, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

E' in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Il Settore Fidi cura la tenuta dell'elenco dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, *"la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo."*

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione¹. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni

¹ Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
 - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.**

- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
 - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
 - per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario.** Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro.

2.1 Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata.

Ai fini della determinazione del parametro si applicano i criteri definiti nell'allegato B alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale. A riguardo si evidenzia che la Circ. 263/06, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. In sede di resoconto alla prima consultazione, peraltro, la Vigilanza ha precisato che *"per contenere gli oneri procedurali e per un maggior allineamento alla disciplina Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle **operazioni di importo esiguo** (che non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate)".*

-
- o per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - o per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - o per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che si ritiene sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma, ecc.);
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che viene essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato;
- una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non sono cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo:

1. diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
2. attengono a compravendite di immobili da parte della Banca.

2.2 Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

All'interno delle operazioni di minore rilevanza possono trovare collocazione le cd. **operazioni ordinarie**, ossia quelle operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni di mercato o *standard*, che per le proprie caratteristiche oggettive di rischiosità standardizzata, sono esenti (al pari delle operazioni di importo esiguo) dall'applicazione delle regole procedurali, salvo il residuale onere di rendicontazione periodica all'Amministratore Indipendente.

A tale riguardo, in sede di relazione di accompagnamento alla seconda consultazione, la Banca d'Italia ha chiarito che *"Poiché conflitti di interesse nelle banche possono emergere proprio dall'attività più tipica ed ordinaria (es. concessione del credito) e poiché tale attività ha un valore idiosincratico che rende più difficile identificare in modo oggettivo "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", si ritiene opportuno confermare la definizione più ristretta di "operazione ordinaria" escludendo da questo insieme tutte quelle considerate di maggiore rilevanza. Va tenuto presente che le operazioni ordinarie beneficiano di una deroga molto ampia dagli obblighi procedurali e la riconduzione tra esse anche delle operazioni di maggiore rilevanza determinerebbe il tangibile rischio di far venir meno nel settore bancario i principali presidi della regolamentazione"*.

Il carattere ordinario dell'operazione non deve essere comprovato in ogni delibera, ma può essere attestato sulla base di criteri preventivamente definiti e formalizzati.

Nel definire le operazioni della specie la banca tiene conto della riconducibilità *all'ordinaria attività*, dell'*oggettività delle condizioni*, della *semplicità* dello schema economico-contrattuale, della *contenuta rilevanza quantitativa* e della *tipologia di controparte*.

Si qualificano come operazioni ordinarie le operazioni, diverse da quelle di maggiore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrano nella normale operatività della Banca (ad es. concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, ecc.) per la quale siano previste determinate discipline in materia di processo, ruoli, poteri delegati;
- prevedono l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni in linea con quelle normalmente applicate alla clientela (tassi, durata, commissioni, ecc.);
- non abbiano importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio.

Considerata la non agevole individuazione delle caratteristiche delle suddette operazioni ordinarie, soprattutto con riferimento all'inciso della contenuta rilevanza quantitativa nell'ambito delle definizioni delle operazioni della specie, in ossequio al principio di proporzionalità che permea la normativa di riferimento, la Banca ritiene di considerare sempre ordinarie le operazioni di apertura/modifica di:

- contratti di conto corrente di corrispondenza;
- depositi a risparmio;
- conti deposito;
- rapporti di servizi di investimento e custodia ed amministrazione titoli;

Tali operazioni si ritengono sempre ordinarie, laddove:

- vengano adottati schemi contrattuali *standard*;
- le condizioni previste non eccedano in senso migliorativo rispetto quelle applicate, solitamente, ai soci.

Per le operazioni di impiego o di raccolta quantitativamente determinabili (es. concessione di affidamenti, sottoscrizioni/negoziazioni di certificati di deposito, obbligazioni o PCT passivi), sussistono le condizioni per la disapplicazione delle procedure deliberative esclusivamente nel caso in cui l'importo dell'operazione risultasse inferiore o pari a quello definito per le operazioni di importo esiguo.

Ne consegue che tutte le deliberazioni relative ad operazioni di importo superiore alle esigue ovvero con condizioni contrattuali ed economiche non corrispondenti a quelle applicate ai dipendenti o ai soci così come innanzi precisato, verrebbero assoggettate al rispetto delle procedure deliberative definite per le operazioni di maggiore o minore rilevanza, consentendo la piena valutazione dei rischi connessi al perfezionamento di operazioni con soggetti collegati e, correlativamente, la possibilità di formalizzare, in tale sede, i pareri dei diversi soggetti coinvolti nella procedura (in primis dell'*Amministratore Indipendente*).

Non sono da considerarsi, in alcun caso operazioni, ordinarie gli sconfinamenti, le operazioni di acquisto e locazione di immobili, i contratti e gli accordi di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Per quanto riguarda gli sconfinamenti, la loro eventuale concessione verrà disciplinata:

- secondo i criteri prescritti dall'art. 136 (ove applicabile) e dalla normativa aziendale in materia, ivi compresa quella relativa alle deleghe concesse all'esecutivo;
- nel caso di importo singolarmente superiore a € 250/mila, verranno altresì applicate le procedure deliberative prescritte rispettivamente per le operazioni di minore o maggiore rilevanza.

Le Funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

3. Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre - deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre - deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, la Banca non è tenuta a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare².

Come anticipato in premessa, per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre - deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato l'amministratore indipendente titolare e l'amministratore indipendente supplente (munito dei medesimi requisiti del precedente), quale amministratore qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'Amministratore indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di euro duemila.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

4. Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, l'Unità Operativa (UO) responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico *iter* deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

² Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati in precedenza.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie** la Banca adotta i parametri quali - quantitativi definiti dalle disposizioni e già richiamate in precedenza.

4.1 Fase istruttoria (o Pre - deliberativa)

Le UO incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'ufficio o unità operativa responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente il Settore Fidi affinché lo stesso si attivi per inoltrare all'Amministratore Indipendente, con congruo anticipo, le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

L'ufficio o unità operativa che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente. Questa esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, del supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del *budget* di spesa alla stessa attribuito.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- l'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;

- per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
 - l'ufficio o unità operativa responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - il Settore Fidi trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

4.2 Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati, sia in caso di maggiore o minore rilevanza, deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione³. Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale (in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente) vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre – delibera.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

³ Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie ⁴
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	✓	✓	—
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	✓	—
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	✓	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—

4.3 Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

4.4 Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

⁴ Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

4.5 Flussi informativi interni

La Banca si dota di un sistema di *reporting* al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti alle operazioni registrate nel periodo.

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte, a cura del Settore Fidi:

- una completa informativa, almeno trimestrale sulle operazioni concluse e deliberate da soggetti diversi dall'organo con funzione di supervisione strategica completa delle principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante)
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera da parte di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione, per ogni operazione sulla quale l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un *report* contenente i dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviati all'Amministratore Indipendente con frequenza almeno annuale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- un *report* delle operazioni deliberate a favore del cd. "personale più rilevante", trasmesso con cadenza semestrale all'Amministratore Indipendente e al Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta alla reportistica anzi descritta, si evidenzia come ulteriori flussi informativi sono predisposti, ad opera delle funzioni di controllo (*Risk Controlling, Compliance, Internal Audit*), ed inviati agli Organi Aziendali in relazione agli esiti delle specifiche attività di controllo (e delle relative tempistiche), più dettagliatamente disciplinate nel documento "*Politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*".

ALLEGATO – PRINCIPALI DEFINIZIONI

- **parte correlata**⁵: gli esponenti aziendali;
- **soggetti connessi**:
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata**;
 - gli stretti familiari⁶ di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

- **operazioni con soggetti collegati**: le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

⁵ Nota per la Banca: con riferimento alle BCC/CR in genere, nella gran parte dei casi, **l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato**. Tuttavia, le Disposizioni comprendono tra le parti correlate soggetti riferiti anche ad altre fattispecie quali, ad esempio, la società o impresa costituita in forma non societaria rispetto la quale la Banca detenga una partecipazione idonea a esercitare il controllo ovvero un'influenza notevole sulla stessa, o il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB. Al verificarsi di tali casi la Banca dovrà integrare nelle definizioni la fattispecie d'interesse.

⁶ I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo.